

Bonus e comunicazioni: indicazioni per l'uso

Oggetto

Cessione del credito alla banca: sostenimento delle spese

Domanda

Per poter cedere il credito alla banca devo aver pagato la spesa?

Risposta

Ai sensi dell'art. 121 del DI 34/2020, per le spese sostenute per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, è prevista la possibilità per i contribuenti destinatari di alcune detrazioni fiscali, di optare, alternativamente, per uno sconto sul corrispettivo dovuto o per la trasformazione in credito d'imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Nella disciplina rientra anche la maxi-detrazione di cui all'art. 119 del Decreto medesimo, per cui è possibile esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento).

La disposizione normativa è chiara: per poter maturare la detrazione, oggetto di successiva trasformazione in credito di imposta, è necessario che il beneficiario abbia pagato le spese al fornitore di beni e servizi che effettua l'intervento.

Tuttavia, considerata la convenienza che gli istituti finanziari hanno fiutato nel vero e proprio mercato del credito che verrà a crearsi nei prossimi mesi, molte banche offrono un servizio "completo" al fine di agevolare il cliente, ad esempio, concedendo un finanziamento ponte per l'impresa che, prima di cedere il credito, effettua i lavori e pratica lo sconto sul corrispettivo.

Oggetto

Bonus 110%: la pavimentazione

Domanda

I lavori trainati sono solo quelli espressamente previsti tipo infissi o anche in senso lato, del tipo se rifaccio l'impianto di riscaldamento e lo metto al pavimento sarà trainata anche la sostituzione delle piastrelle del pavimento ovviamente rimosso, oppure queste spese vanno al 50%?

Risposta

Con riferimento ai lavori eseguiti per il rifacimento della pavimentazione interna o esterna, occorre richiamare preliminarmente i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con circolare 4 aprile 2017, n. 7/E, relativa alla detrazione di cui all'art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ed al cd "bonus mobili". In particolare, l'Ufficio chiede di fare un distinguo tra:

- il rifacimento del pavimento interno o esterno per motivi estetici: in questo caso la spesa non può essere portata in detrazione;
- il rifacimento del pavimento dovuto a lavori straordinari, per cui invece si avrà diritto al bonus ristrutturazioni.

Pertanto, sulla base delle considerazioni di cui sopra e nel rispetto di tutti i requisiti e limiti di spesa previsti dalla norma, si ritiene che il rifacimento del pavimento possa rientrare tra le spese agevolabili al 110% solo se rientrante nel più ampio campo di interventi di efficientamento energetico (cd Ecobonus), quale ad esempio l'installazione di impianti di riscaldamento a terra o a pavimento che il miglioramento della prestazione energetica della casa alle classi minime previste dalla norma.

Oggetto

La definizione di "accesso autonomo"

Domanda

Palazzina formata da 5 appartamenti di cui 3 di proprietà al 100% dei soggetti che chiameremo A -B -C ciascuno ed 1 appartamento di proprietà dei soggetti A-B-C al 33,33%. Quindi ogni soggetto ha 1 appartamento al 100% ed in più il 33,33% dell'altro appartamento. Inoltre è presente il soggetto D che ha solo il 100% di un altro appartamento che potrebbe avere accesso indipendente. Tale soggetto D chiede se è possibile usufruire del 110% per il lavoro di sostituzione dell'impianto di riscaldamento con pompa di calore ibrida ed anche per il fotovoltaico.

Risposta

Nel caso in esame, occorre comprendere se l'appartamento del soggetto D sia dotato (risposta Agenzia delle Entrate n. 328 del 2020):

- dell'indipendenza funzionale: l'unità immobiliare deve essere "dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva"
- di un accesso autonomo dall'esterno: l'unità immobiliare deve disporre "di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva".

Ciò conformemente a quanto disposto dall'articolo 1 del Decreto 6 agosto 2020 rubricato "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020) che, più nel dettaglio, dispone quanto segue: "una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di un «accesso autonomo dall'esterno», presuppone che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva".

Sul punto, tuttavia, si tenga presente che il MEF, che con due risposte alle interrogazione parlamentari n. 5-04686 e n. 5-04688 presentata in Commissione Finanze presentata il 29 settembre 2020 ha precisato che la "definizione di edificio unifamiliare e unità immobiliare funzionalmente indipendente" prescinde dalla tipologia di strada pubblica, privata o in

comproprietà con la conseguenza che in tutti i predetti casi si avrà il requisito dell'accesso autonomo: strada, cortile, giardino o terreni, comuni o condivisi con altri edifici unifamiliari, darà comunque diritto al possessore dell'unità immobiliare oggetto degli interventi agevolabili al bonus del 110%.

Oggetto

Obbligo di comunicazione del credito RT nel Quadri RU

Domanda

Se non ho utilizzato e non voglio utilizzare il credito di imposta RT devo comunque dare l'indicazione in RU visto che ho comprato un nuovo RT nel 2019?

Risposta

Per effetto del nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, l'art. 17 del D.L. 119/2018 ha introdotto la possibilità di beneficiare, per gli anni 2019 e 2020, di un credito d'imposta in ragione delle spese sostenute dal contribuente per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

In particolare, è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto di nuove apparecchiature e di 50 euro in caso di adattamento di apparecchiature già esistenti.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento prot. n. 49842 del 28.02.2019, ha definito le modalità di fruizione del predetto credito d'imposta.

Affinché il credito sia riconosciuto, è necessario compilare il quadro RU della dichiarazione dei redditi - compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese - relativa al periodo d'imposta in cui il credito è sorto, o quando è stato utilizzato, nel caso in cui l'anno sia differente.

Nel caso in cui il credito di imposta non è stato utilizzato né si intende utilizzarlo, si ritiene possibile non indicare alcun importo nel quadro RU né ai fini del riconoscimento né tantomeno dell'utilizzo.



Oggetto**Credito RT: sostenimento della spesa e adempimenti dichiarativi****Domanda**

Credito di imposta RT: se ho sostenuto le spese nel 2020 devo comunque inserire l'importo nella dichiarazione relativa al 2019? O addirittura lo perdo?

Inoltre, nel caso in cui la fattura di acquisto del registratore telematico datata 2019, sia stata pagata nel 2020, il credito va inserito nella dichiarazione redditi 2020 oppure redditi 2021?

Risposta

Affinché si possa usufruire del credito d'imposta, il provvedimento prot. n° 49842/2019 stabilisce che la spesa debba essere documentata da fattura e che il relativo pagamento debba avvenire con modalità tracciabile. Il contributo è concesso all'esercente come credito d'imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale ovvero, qualora il soggetto passivo sia esonerato ex lege da tale adempimento, successiva al mese di acquisto/adattamento e di suo avvenuto pagamento (circ. Agenzia delle Entrate 3/2020, § 4).

Il fatto di aver registrato la fattura relativa all'acquisto o adeguamento, di averla pagata, di aver rispettato i termini per l'utilizzo in compensazione, di aver compilato correttamente il modello F24 e di averlo inviato tramite i canali messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate non è sufficiente per vedersi riconosciuto il credito d'imposta.

Per completare l'iter, infatti, sarà necessario compilare il quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il credito è sorto e (nel caso si tratti di anno diverso) è stato utilizzato, quindi anche nelle dichiarazioni degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.